



LEGGE REGIONALE N. 29 DEL 21 07 1983 LIGURIA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 10 8 1983 N. 32

Costruzioni in zone sismiche - Deleghe e norme urbanistiche particolari.

Titolo I

DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI STRUMENTI URBANISTICI COMPRESI NELLE ZONE DICHIARATE SISMICHE

ARTICOLO 1

Ambito di applicazione

In attuazione dell' articolo 20 secondo comma della legge 10 dicembre 1981 n. 741 i Comuni compresi nelle zone dichiarate sismiche ai sensi e per gli effetti dell' articolo 3 della legge 2 febbraio 1974 n. 64 devono osservare le norme della presente legge ai fini della prevenzione del rischio sismico.

ARTICOLO 2

Indagini relative a strumenti urbanistici generali

In sede di formazione degli strumenti urbanistici generali sono svolte indagini geologiche geomorfologiche ed idrogeologiche riferite a tutto il territorio del Comune e volte in particolare ad individuare le caratteristiche strutturali delle rocce e la stabilit  dei pendii. Tali indagini in stretto rapporto alle previsioni insediative degli strumenti urbanistici devono essere condotte in prospettiva sismica e finalizzate alla definizione di aree di possibile pericolosit  in caso di evento sismico. Le relative risultanze raccolte in apposita relazione tecnica corredata da un' esauriente documentazione cartografica di zonizzazione di massima del territorio esaminato costituiscono documentazione obbligatoria di ciascuno strumento urbanistico generale.

ARTICOLO 3

Indagini relative a strumenti urbanistici attuativi

In sede di formazione degli strumenti urbanistici attuativi sulla base delle indagini svolte ai sensi dell' articolo 2 sono effettuati ulteriori accertamenti in merito alla franosit  alle coltri incoerenti alla tettonica

alle emergenze idriche e alle condizioni delle falde volti a verificare la fattibilit  di insieme delle opere previste secondo quanto disposto anche dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 21 gennaio 1981 emanato in attuazione dell' articolo 3 della legge 2 febbraio 1974 n. 64. Tali accertamenti devono comunque evidenziare: a) l' inquadramento geologico - geomorfologico particolareggiato; b) gli allineamenti tettonici principali con analisi particolareggiate della fagliazione e fratturazione locale; c) le caratteristiche fisico - meccaniche di affioramenti contigui diversi; d) le frane in atto potenziali quiescenti o stabilizzate; e) le caratteristiche delle coltri incoerenti in riferimento alla possibilit  di fenomeni di mobilitazione e di liquefazione; f) le caratteristiche litologico - strutturali suscettibili di amplificare l' intensit  dei fenomeni sismici. Le relative risultanze raccolte in apposita relazione tecnica corredata da un' esauriente documentazione cartografica di zonizzazione delle aree esaminate costituiscono documentazione obbligatoria di ciascuno strumento urbanistico attuativo.

ARTICOLO 4

Strumenti urbanistici generali ed attuativi solo adottati

Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 sono osservate dai Comuni anche con riferimento agli strumenti urbanistici generali e attuativi adottati e non ancora approvati alla data di entrata in vigore della presente legge ai quali devono essere apportate le modifiche ritenute necessarie in relazione alle indagini svolte. La Regione per quanto di competenza sospende l' esame degli strumenti urbanistici adottati dal Comune e ad essa trasmessi fino alla data di trasmissione da parte del Comune del provvedimento con il quale sono adottate le modifiche di cui al comma precedente ovvero viene accertato che non occorre apportare alcuna modifica. Il decorso dei termini previsti dalla legge regionale 18 gennaio 1975 n. 4 terzo comma dell' articolo 6 e secondo comma dell' articolo 7 nonch  dalla legge regionale 3 settembre 1976 n. 28 articolo 9 rimane sospeso fino alla data di trasmissione del provvedimento di cui al comma precedente.

ARTICOLO 5

Adeguamento degli strumenti urbanistici vigenti

Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge ovvero da quella di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale di successivi decreti del Ministro per i lavori pubblici con i quali ai sensi dell' articolo 3 della legge 2 febbraio 1974 n. 64 vengano aggiornati gli elenchi delle zone dichiarate sismiche i Comuni svolgono le indagini di cui all' articolo 2 con riferimento agli strumenti urbanistici generali vigenti al fine di dar corso alle eventuali varianti conseguenti alle risultanze delle indagini stesse. Qualora il Comune non ritenga necessario dar corso a tali varianti la relativa deliberazione consiliare da adottarsi entro il termine di cui al comma precedente unitamente alla documentazione delle indagini svolte e' trasmessa per l' approvazione al Presidente della Giunta regionale; in mancanza di quest' ultimo provvedimento entro il termine di quattro mesi dalla trasmissione della deliberazione la stessa si intende approvata. Ai Comuni che entro il citato termine di un anno non abbiano provveduto agli adempimenti previsti dai comuni precedenti si applica la disciplina in vigore per i Comuni sprovvisti di strumento urbanistico generale. I Comuni svolgono le indagini di cui all' articolo 3 con riferimento agli strumenti urbanistici attuativi vigenti al fine di dar corso alle eventuali varianti conseguenti alle risultanze delle indagini stesse e provvedono a tale verifica con apposita deliberazione del Consiglio comunale; qualora limitatamente agli strumenti urbanistici attuativi sottoposti ad approvazione o al nulla osta della Regione se ne accerti l' adeguatezza il Comune trasmette la relativa deliberazione consiliare al Presidente della Giunta regionale per l' approvazione. In mancanza di quest' ultimo provvedimento entro il termine di quattro mesi dalla trasmissione della deliberazione la stessa si intende approvata. Gli strumenti urbanistici attuativi vigenti alla data indicata al primo comma sono inefficaci fino a quando non sia positivamente concluso il procedimento di cui al comma precedente ovvero quello di variante qualora la stessa sia stata ritenuta necessaria dal Comune o limitatamente agli strumenti attuativi sottoposti ad approvazione o nulla osta regionale dal Presidente della Giunta regionale con il provvedimento di cui al comma precedente.

Titolo II

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DELLA LEGGE 2 FEBBRAIO 1974 N. 64 DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE.

ARTICOLO 6

Inizio dei lavori e vigilanza

L' inizio dei lavori di costruzione riparazione e sopraelevazione non e' subordinato alla preventiva autorizzazione di cui all' articolo 18 primo comma della legge 2 febbraio 1974 n. 64. In sostituzione di tale autorizzazione devono essere effettuati controlli con il metodo a campione sia dei progetti di opere che dei lavori in corso o ultimati. Nel corso di detti controlli ed in ogni altro caso si renda necessario viene accertata la conformita' dei lavori alle norme di cui alla legge 2 febbraio 1974 n. 64 ai sensi e per gli effetti dell' articolo 29 secondo comma della stessa legge. Sono sottoposti in ogni caso a controllo i progetti ed i lavori concernenti opere di particolare rilievo nei riguardi della pubblica incolumita' quali edifici ed impianti destinati a manifestazioni spettacoli grandi magazzini mercati e simili. Sono altresì sottoposti a controllo i progetti ed i lavori riguardanti opere di grande dimensione o che presentino particolari caratteristiche tecniche e costruttive. Con deliberazione della Giunta regionale sono indicati e successivamente aggiornati i criteri per la scelta del campione di cui ai commi precedenti. La Giunta regionale provvede alla prima indicazione entro sessanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge. Dell' osservanza delle norme sismiche sono responsabili nell' ambito delle proprie specifiche competenze il progettista il direttore dei lavori l' impresa e il collaudatore. L' articolo 29 primo comma della legge 2 febbraio 1974 n. 64 non opera per quanto attiene alle competenze regionali. Non si applicano il terzo e quarto comma dell' articolo 18 della legge 2 febbraio 1974 n. 64.

ARTICOLO 7

Certificazione di rispondenza

Il certificato di rispondenza delle opere eseguite alla normativa antisismica previsto dall' articolo 28 della legge 2 febbraio 1974 n. 64 e' rilasciato soltanto nei casi in cui si sia proceduto agli accertamenti diretti a termini del precedente articolo 6. Negli altri casi tiene luogo del suddetto certificato l' attestato dell' avvenuto deposito: a) per le opere in cemento armato e a struttura metallica del certificato di collaudo previsto dall' articolo 7 della legge 5 novembre 1971 n. 1086 che deve essere integrato dal collaudatore con la dichiarazione della rispondenza delle opere medesime alla normativa antisismica; b) per le altre opere della relazione finale redatta dal direttore dei lavori.

ARTICOLO 8

Delega delle competenze regionali sulle costruzioni edilizie in zone sismiche

Sono delegate alle Province le funzioni amministrative di competenza della Regione in materia di costruzioni edilizie in zone sismiche. In particolare la delega attiene all' effettuazione dei controlli previsti all' articolo 6 al rilascio del certificato o dell' attestato di cui all' articolo 7 della presente legge ed alle seguenti funzioni previste dalla legge 2 febbraio 1974 n. 64 come modificata ai sensi della presente legge: 1) ricevimento della denuncia dei lavori e degli atti progettuali (articolo 17); 2) ricevimento del processo verbale esecuzione di ulteriori eventuali accertamenti e trasmissione del processo verbale al Pretore con proprie deduzioni (articolo 21 primo e secondo comma); 3) ordine di sospensione dei lavori e relativa comunicazione al Sindaco e al Prefetto richiesta al Prefetto dell' intervento della forza pubblica (articolo

22); 4) esecuzione d' ufficio (articolo 24); 5) ordine di demolizione o di adeguamento in caso di reato estintosi per qualsiasi causa (articolo 25); 6) ricevimento della sentenza irrevocabile o del decreto esecutivo emesso ai sensi del Titolo III della legge n 64- 1974 (articolo 26); 7) fissazione dei termini di ultimazione superiore ai due anni stabiliti ai sensi dell' articolo 30 primo comma (articolo 30 secondo comma); 8) ricevimento della denuncia di costruzione in corso (articolo 30 quinto comma); 9) rilascio di apposito certificato con eventuale specificazione della massima quota che l' edificio puo' raggiungere (articolo 30 sesto comma). I provvedimenti emanati dalle Province in forza della delega di cui al presente articolo sono imputati alle stesse. La Regione e le Province delegate sono tenute a fornirsi reciprocamente a richiesta informazioni dati e ogni elemento utile allo svolgimento delle relative funzioni. I fondi previsti in bilancio per il finanziamento delle funzioni delegate sono ripartiti fra le Province dalla Giunta regionale secondo i seguenti criteri: a) 50 per cento in proporzione al numero dei Comuni destinatari della presente legge facenti parte della Provincia; b) 50 per cento in proporzione al numero complessivo per ciascuna Provincia degli abitanti degli stessi Comuni.

Sono escluse dalla delega di cui al presente articolo le opere realizzate direttamente a cura della Regione.

ARTICOLO 9

Utilizzazione di personale della Regione da parte degli enti delegati

Per l' esercizio delle funzioni delegate ai sensi dell' articolo 8 le Province possono avvalersi del personale degli uffici del Genio civile secondo modalita' che saranno stabilite dalla Giunta regionale previa intesa con gli enti predetti.

Titolo III NORME TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 10

Norma transitoria

Resta ferma la competenza regionale sulle autorizzazioni preventive di cui all' articolo 18 della legge 2 febbraio 1974 n. 64 per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge sia pervenuta relativa richiesta al competente ufficio della Regione.

ARTICOLO 11

Norma finanziaria

All' onere derivante dall' applicazione dell' articolo 8 della presente legge si provvede mediante utilizzazione di quota pari a lire 30.000.000 del << Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese correnti per funzioni normali >> del capitolo 9000 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1982 e conseguente istituzione ai sensi dell' articolo 31 della legge regionale 4 novembre 1977 n. 42 nello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1983 del capitolo 0575 << Fondo per l' esercizio delle funzioni amministrative delegate alle Province in materia di costruzioni edilizie in zone sismiche >> con lo stanziamento di lire 30.000.000 in termini di competenza. Per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.

La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova addi' 21 luglio 1983.

RIFERIMENTI DOCUMENTO PER BANCA DATI:

___Anno:1983

___Num:0029

___Boll___Uff___Num:32

___Boll___Uff___Anno:1983